

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”**

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis d.lgs. 163/2006  
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046  
sede legale: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691210  
pec : [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A RIDOTTO  
IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO – CIG 7066859C85**

**CHIARIMENTI**

Aggiornati al 30 maggio 2017:

**1. DOMANDA:**

“Si chiede se sia possibile effettuare il sopralluogo in più di una persona”

**RISPOSTA :**

Sì, è possibile. Ogni persona dipendente dell'impresa dovrà essere munita di specifica delega, come precisato all'art. 3.6 del disciplinare di gara.

**2. DOMANDA:**

“In merito al Criterio di valutazione tecnica A9 “Fornitori di materie prime” si chiede di chiarire l'assegnazione del punteggio in relazione al numero di fornitori in possesso della certificazione ISO 22000:2005: assegnando il punteggio in modo proporzionale al numero di fornitori proposto, si porta a prediligere un numero di fornitori molto elevato, andando a frammentare le consegne delle derrate su numerosi fornitori ed *in contraddizione ai criteri premianti del Criteri Ambientali Minimi per il servizio di Ristorazione Collettiva*, al punto “Trasporti: Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna ad effettuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi”.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se il criterio di valutazione debba intendersi come la percentuale dei fornitori in possesso della ISO 22000:2005, in relazione al numero totale dei fornitori utilizzati per l'appalto.”

**RISPOSTA:**

La stazione appaltante non ha ritenuto di inserire tra i criteri premianti quanto previsto dall'Allegato 1 al DM 25.7.2011, punto 5.4.5 “Trasporti” (trattasi oltretutto, si ripete, di requisito “premiante” e non “di base”).

Le considerazioni del concorrente sono di merito rispetto ad una valutazione assunta dalla stazione appaltante nella propria autonomia.

Si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi come stabilito dal disciplinare di gara.

**3. DOMANDA:**

“Nel Disciplinare di Gara viene specificato che 4 punti saranno assegnati in base al numero di mezzi che saranno proposti (criterio di valutazione B3).

In questo modo si andranno a premiare le ditte che proporranno il maggior numero di mezzi, indipendentemente dall'efficienza del piano dei trasporti: in altre parole anche la Ditta con centro cottura vicino alle sedi scolastiche sarà incentivata ad inserire numerosi mezzi, comportando un aumento dei km e del numero di viaggi.

Analizzando i “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di Ristorazione Collettiva” evidenziamo che al punto 5.4.5 si specifica di “Effettuare [...] gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi”. Inoltre il Ministero dell’Ambiente nella “Relazione di accompagnamento relativa ai “Criteri ambientali minimi” della categoria “Ristorazione” (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#12>) ribadisce che “devono essere evitati gli spostamenti inutili” (punto 2.7).

Alla luce di quanto fin qui esposto si richiede se il criterio di valutazione debba intendersi come il numero dei km percorsi a mezzo.”

**RISPOSTA:**

La stazione appaltante non ha ritenuto di inserire tra i criteri premianti quanto previsto dall’Allegato 1 al DM 25.7.2011, punto 5.4.5, “Trasporti” (trattasi oltretutto, si ripete, di requisito “premiante” e non “di base”).

Le considerazioni del concorrente sono di merito rispetto ad una valutazione assunta dalla stazione appaltante nella propria autonomia.

Si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi come stabilito dal disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA  
(dott. Livio Bertoia)

